

Prot. n° 3613 21.9.26

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LEONE TOLSTOJ"**

Via Zuara, 7
MILANO

**Valutazione dei rischi
per le lavoratrici madri**

(modello allegato del DVR)

(ai sensi del D.Lgs 151/2001 e D.Lgs. 81/08)

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

ANAGRAFICA DELL'ATTIVITÀ

Istituto Scolastico:	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONE TOLSTOJ"
Sede legale (indirizzo)	Via Zuara, 7 - MILANO
Datore di lavoro (D.d.L.):	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.):	Dott. Gaetano Grieco Ambrostudio servizi S.r.l.s. – Milano info@ambroservizi.it
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):	
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (se presenti)	
Medico competente	

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
FONTE NORMATIVA.....	4
Doveri delle lavoratrici	5
COMPITI DELLA DIREZIONE.....	5
In caso di:.....	7
LAVORO A RISCHIO PER LA GRAVIDANZA.....	7
I soggetti tutelati dalla legge	7
Lavori vietati.....	8
Quando è vietato adibire al lavoro le donne.....	8
Estensione del divieto	8
Astensione dal lavoro:.....	9
Fase post Partum.....	10
Ripresa attività lavorativa	11
VALUTAZIONE DEI RISCHI	13
ATTIVITÀ SVOLTE	14
VIE DI ESPOSIZIONE.....	23
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI.....	23
PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	24
RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE	26
FONDI DI PERICOLO BIOLOGICO.....	26
VIE DI ESPOSIZIONE	27
OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI	28
EFFETTI SULLA SALUTE	29
PREVENZIONE E PROTEZIONE	29

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di **valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento**, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01, che ne costituisce oggi il Testo Unico di riferimento. Le indicazioni operative relative ai procedimenti di interdizione dal lavoro sono state da ultimo aggiornate dalla Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025 e, con specifico riferimento alle insegnanti di scuola primaria, dalla Nota INL prot. n. 8870/2025.

FONTE NORMATIVA

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo

riferimento alla legislazione specifica in materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le cui norme vengono di seguito riportate.

- D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 08.03.2000, n.53
- Legge 30.12.1971 1204 Tutela delle lavoratrici madri
- DPR 20.01.1976 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti
- DPR 25.11.1976 1026 Regolamento di esecuzione della le e 1204/71
- Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
(Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al

- *compimento di un anno di età del bambino)*
- D.P.R. 13.02.1964 185 Esposizione a radiazioni ionizzanti
- D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 Esposizione a radiazioni ionizzanti
- D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- Legge 17.10.1967 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro
- D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
- D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla sicurezza
- D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità
- Nota INL – Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro – prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025: "D.lgs. n. 151/2001: provvedimento di interdizione ante/post partum. Indicazioni operative"
- Nota INL prot. n. 8870/2025: chiarimenti in materia di interdizione post-partum per le insegnanti di scuola primaria per rischio biologico

DOVERI DELLE LAVORATRICI

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente.

COMPITI DELLA DIREZIONE

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente all'Ispettorato del lavoro, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: **gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.**

Indicazioni operative aggiornate (Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025). Con riferimento alle fasi di istruttoria e valutazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato quanto segue: l'organo competente ad emanare il provvedimento di interdizione per rischio di mansione o ambientale (art. 17, comma 2, D.Lgs. 151/2001) è l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, mentre resta di competenza dell'ASL/Distretto sanitario il diverso caso di "gravidanza a rischio" per gravi complicanze o patologie ostetriche. L'istanza di interdizione - inoltrabile tramite l'apposito modulo INL n. 11 disponibile sul portale dell'Ispettorato - deve essere corredata dallo stralcio del DVR relativo alla mansione della lavoratrice e da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'impossibilità di adibirla ad altra mansione compatibile; la carenza di tale documentazione espone il datore di lavoro ad accertamenti ispettivi. Il provvedimento di interdizione, quando dovuto, va emanato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La valutazione in merito alla possibilità o impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altra mansione resta prerogativa del datore di lavoro, che vi provvede tenendo conto dell'esigenza di garantire comunque l'efficienza della propria organizzazione (art. 2087 c.c.) e senza che la mansione alternativa risulti eccessivamente gravosa o priva di reale utilità per la lavoratrice (art. 1175 c.c.); resta comunque salva la possibilità per l'Ispettorato di effettuare, in casi eccezionali, un accertamento d'ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato.

IN CASO DI:

GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra all'Ispettorato del lavoro la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

LAVORO A RISCHIO PER LA GRAVIDANZA

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale, nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta all'Ispettorato del lavoro.

Se non è possibile lo spostamento, il datore di lavoro lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio. L'Ispettorato del lavoro approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.

Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice, l'Ispettorato del lavoro valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

I SOGGETTI TUTELATI DALLA LEGGE

I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part time, le socie delle cooperative e le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica

Si definisce congedo di maternità l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il dirigente scolastico del proprio stato. Per il lavoro part time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno. Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell'orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc.

La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l'orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.

LAVORI VIETATI.

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Le donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda a un millisievert durante il periodo di gravidanza.

QUANDO È VIETATO ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Ove il parto avvenga oltre la data presunta, Durante i tre mesi dopo il parto. Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

ESTENSIONE DEL DIVIETO

Il divieto è anticipato a tre mesi prima di parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all'avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:

- gravi complicanze della gravidanza
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenuti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
- quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l'ente competente può disporre l'interdizione al lavoro.

ASTENSIONE DAL LAVORO:

1) obbligatoria: le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro:

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla data di nascita del bambino; o nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta e a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro (certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o convenzionato. Il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative);
- nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.

In caso di parto prematuro la lavoratrice ha comunque diritto al congedo fino alla data presunta del parto, potrà recuperare i giorni non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto.

In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum partono dalla data effettiva del parto.

Se il figlio nato prematuro ha necessità di degenza presso una struttura ospedaliera la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo; in questo caso può fruire del restante congedo dalla data di rientro a casa del figlio.

2) anticipata: l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro in cui questa si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

- una anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;

- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a "lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile.

Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione. Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il DdL deve darne motivata comunicazione alla DPL, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro.

L'istanza può essere presentata anche dalla lavoratrice entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto.

FASE POST PARTUM

La lavoratrice deve presentare al DdL un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto. La legge prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, terminato il periodo di congedo di maternità (astensione facoltativa).

L'astensione facoltativa può iniziare al termine di quella obbligatoria e presenta alcune caratteristiche:

- domanda: per fruire dell'astensione facoltativa deve essere inoltrata al DdL specifica domanda con l'indicazione del periodo di astensione richiesto, con un preavviso non inferiore ai 15gg, salvi i casi di oggettiva difficoltà, debitamente comprovati.
- interessati: può essere richiesta da entrambi i genitori, i quali possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l'astensione facoltativa anche durante l'astensione **l'obbligatoria della madre**;
- durata: per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale limite è elevato a 11 mesi;
- limiti temporali: fino a 8 anni di vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato.
- unico genitore: il padre o la madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi.

- adozione o affidamento preadottivo o temporaneo: la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale che spettano ai genitori naturali. Nel caso in cui il minore, al momento dell'affidamento, abbia una età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,
- il limite di età del bambino e' elevato a 6 anni per la retribuzione e a 12 anni per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.
- prolungamento possibile fino a tre anni, per genitori con figlio con handicap in situazione di gravità accertata.

RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA

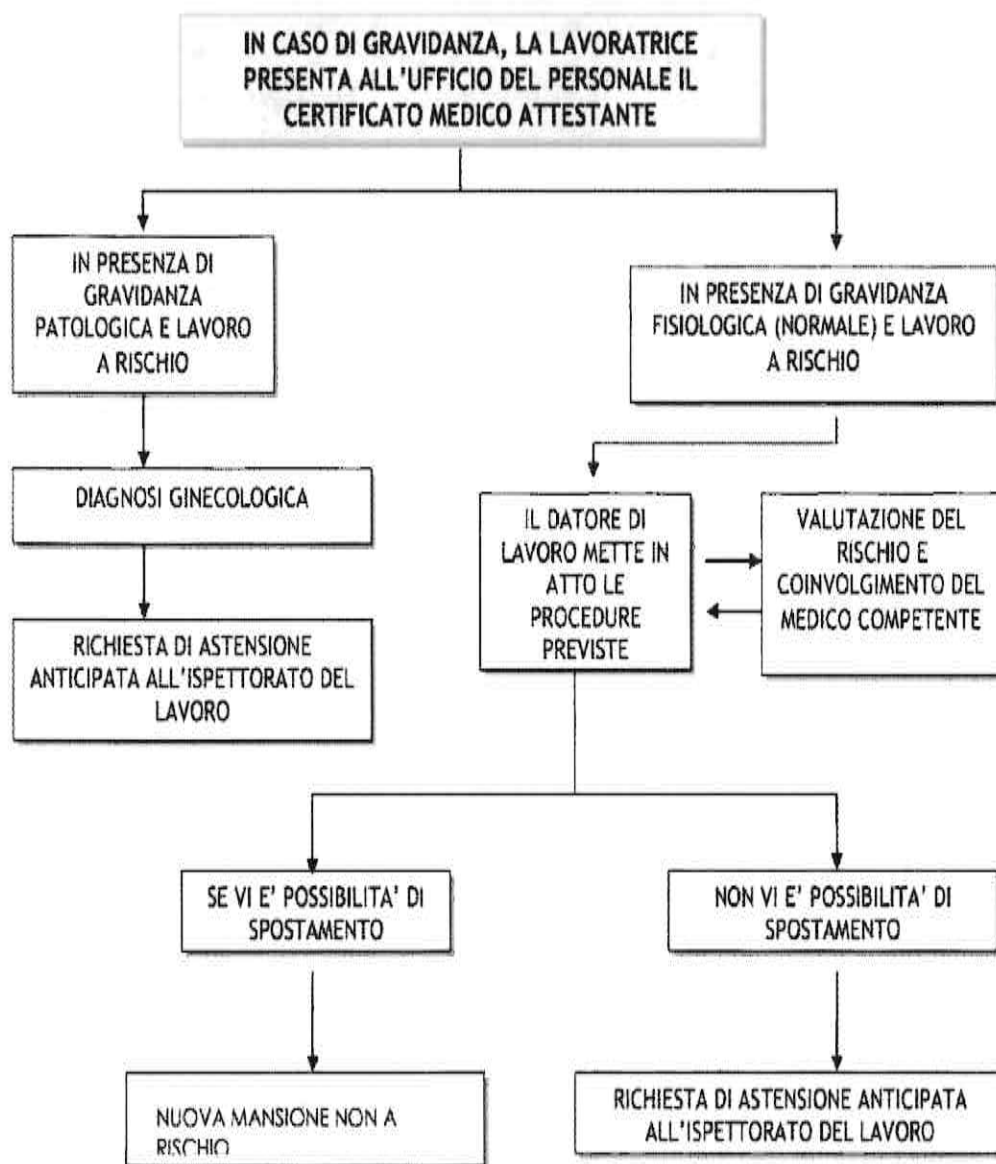
La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti ed è subordinata all'effettuazione di una visita medica da parte del Medico Competente per rivalutare l'idoneità alla mansione dopo lunga assenza

- Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il post partum o l'allattamento.
- Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
- Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
- Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso é necessario richiedere una certificazione del medico, rinnovabile periodicamente ogni 30 giorni, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso (come a titolo esemplificativo e non limitativo gas anestetici, antiblastici, radionuclidi). Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a

controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità, che di norma si attesta nel primo anno di vita del bambino.

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal DLgs 81/88, deve valutare quelli delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e alla movimentazione dei carichi, alla fatica psico fisica.

Nello specifico le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema che segue



Pertanto, non appena il datore di lavoro è a conoscenza dello stato di gestazione o di puerperio di una lavoratrice, consegna la valutazione dei rischi con le misure di prevenzione e protezione previste, precedentemente determinata assieme alla valutazione di tutti i rischi, in funzione della mansione e/o del profilo professionale.

Sono state individuate le mansioni a possibile rischio, in cui operano donne in età fertile, quindi i rischi possibili per la sicurezza e la salute delle gestanti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.

Per tutte le lavoratrici sono vietati durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto il trasporto ed il sollevamento di pesi ed i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; più specificatamente quelli indicati:

- nell'art.5 del D.P.R. n. 1026 del 25 novembre 1976;
- nel d.lgs n. 345 del 4 agosto 1999;
- nel d.lgs n. 262 del 18 agosto 2000;
- nella tabella allegata al D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956;
- negli allegati 4 e 5 al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Indicati nella Nota INL prot. n. 5944 dell'8 luglio 2025.

Tabella rischi valutati:

Colore	Classe di rischio
	BASSO - situazione in cui si è rilevato un rischio con probabilità di accadimento remoto e danno limitato
	MEDIO – situazione di rischio con probabilità di accadimento medio e danno moderati
	MEDIO o ALTO – situazione di rischio con probabilità di accadimento medio e danno moderati o in taluni casi particolari, qualificato come elevato
	ALTO – situazione di rischio con probabilità di accadimento e danno elevati

ATTIVITÀ SVOLTE

Le attività svolte all'interno di un ambiente scolastico sono didattiche teoriche e pratiche, attività extradidattiche, amministrazione, manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche che determinano i rischi valutati nelle tab. 1/2.

Tale attività vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, sono così suddivise:

SCUOLA INFANZIA: FATTORI DI RISCHIO IN GRAVIDANZA					
	Ins. Infanzia alunni di 2/3 anni	Ins. Infanzia alunni di 4 anni	Ins. Infanzia alunni di 5 anni	Ins. Sostegno infanzia	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto
Traumatismi (*)	Rischio Medio (*)	Rischio Medio (*)	Rischio Medio (*)	Rischio medio (*)	Rischio Medio (*)
Rischio chimico per manipolazione composti chimici e/o materiale di pulizia	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio alto
FATTORI DI RISCHIO IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Medio (**)
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Medio (*) + (**)
Traumatismi (*)	Rischio Medio (*)	Rischio Medio (*)	Rischio Medio (*)	Rischio medio (*)	Rischio Medio (*)
Rischio chimico per manipolazione composti chimici e/o materiale di pulizia	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio

(*) Rischio aumentato limitatamente ai casi di assistenza a disabili psichici con comportamenti certificati oppositivi e/o violenti, è normalmente possibile individuare una mansione alternativa.

(**) Rischio aumentato limitatamente ai casi di servizio in scuola dell'infanzia, è normalmente possibile individuare una mansione alternativa e/o fornire specifiche prescrizioni.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Di 1° e 2° grado: FATTORI DI RISCHIO IN GRAVIDANZA					
	Ins. scuola primaria alunni di 6/8 anni	Ins. scuola primaria alunni di 9/11 anni	Ins. scuola secondaria I e II grado	Ins. Sostegno primaria - secondaria I e II grado	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Medio
Sollevamento bambini (rischio non presente per scuole secondarie di I e II grado)	Rischio Basso	Rischio ASSENTE	Rischio ASSENTE	Rischio Basso o assente (Basso solo in primaria)	Rischio Basso
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio medio (*)
Traumatismi (**)	Rischio Medio (**)	Rischio Medio (**)	Rischio Medio (**)	Rischio Medio (**)	Rischio medio
Rischio chimico per manipolazione composti chimici e/o materiale di pulizia	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio alto
FATTORI DI RISCHIO IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini (rischio non presente per scuole secondarie di II grado)	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio medio (solo primaria)	Rischio Basso (*)
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Basso (*)
Traumatismi (**)	Rischio Medio (**)	Rischio Medio (**)	Rischio basso	Rischio Medio (**)	Rischio medio
Rischio chimico per manipolazione composti chimici e/o materiale di pulizia	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio

(*) Rischio aumentato limitatamente ai casi di assistenza a disabili psichici con comportamenti certificati oppositivi e/o violenti, è normalmente possibile individuare una mansione alternativa.

(**) rischio valutato nei soli casi di insegnante di attività motoria che non è possibile assegnare ad altra mansione in modo che non frequenti la palestra.

Valutazione per la mansione di insegnante di scuola primaria e secondaria	
Mansione della lavoratrice	Insegnante scuola primaria e secondaria
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle insegnanti.
Attività svolta	Attività a stretto contatto fisico con gli alunni Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria.
Informazione	Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione
Esposizione ad agenti chimici	Le insegnanti, generalmente, non utilizzano prodotti chimici. Raramente alcune sostanze chimiche possono essere impiegate nei laboratori per scopo solo dimostrativo.
Esposizione ad agenti biologici	Le insegnanti non manipolano agenti biologici ma possono essere esposte a contatti con agenti biologici infettanti.
Utilizzazione di attrezzature che Producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli

Movimentazione manuale di carichi	Non viene effettuata movimentazione manuale dei carichi ad opera delle insegnanti impiegate presso le scuole primarie e secondarie.
Uso di unità videoterminali	Viene fatto uso di videoterminali per tempi limitati, si aggiunge l'uso di supporti elettronici alla didattica (LIM, smartboard, ecc.) ma che non sono classificati come videoterminali.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le insegnanti, in genere, non stazionano in piedi per la maggior parte dell'orario di lavoro.
Assunzione di posture obbligate	Le insegnanti delle scuole in genere, sono sedute per la maggior parte dell'orario di lavoro ma possono alternare anche periodi di riposo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	Non viene effettuato lavoro notturno.

Interdizione post-partum per le insegnanti di scuola primaria (Nota INL prot. n. 8870/2025).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, per le insegnanti di scuola primaria, il rischio biologico legato al contesto scolastico (agenti infettivi ed esantematici quali morbillo, rosolia, varicella, riconducibili agli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 di cui all'art. 268 D.Lgs. 81/2008 e all'Allegato XLVI, richiamati dall'Allegato C al D.Lgs. 151/2001) opera come presunzione, tenuto conto che, a differenza di nido e scuola dell'infanzia, l'accesso alla scuola primaria non è subordinato alla presentazione della documentazione vaccinale (art. 3, comma 3, D.L. 73/2017, conv. L. 119/2017). Per tale ragione, l'istanza di interdizione post-partum presentata da un'insegnante di scuola primaria (fino al settimo mese dopo il parto) può essere accolta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro senza ulteriori verifiche sul DVR o parere del medico competente, ferma restando la valutazione già effettuata nel presente documento; il provvedimento di diniego resta un'ipotesi eccezionale, limitata ai casi in cui sia accertata l'assenza di qualsiasi esposizione al rischio biologico.

Valutazione per la mansione di impiegata amministrativa	
Mansione analizzata	Personale di segreteria
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione contrattuale.
Attività svolta	Disbrigo pratiche d'ufficio amministrative, contabilità gestione del personale ecc. Utilizzo di computer.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	Il personale ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un'eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove impiegate.
Esposizione ad agenti chimici	Non vengono impiegate sostanze chimiche pericolose ad eccezione di toner per stampanti e del materiale utilizzato per la pulizie degli ambienti. Sono presenti le schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati.
Esposizione ad agenti biologici	Non vengono manipolati agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non vengono utilizzate apparecchiature che producono vibrazioni
Presenza di radiazioni ionizzanti,	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti

solventi o metalli	Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Non viene abitualmente effettuata movimentazione manuale di carichi; occasionalmente vengono spostati faldoni e materiale di cancelleria di peso non rilevante.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Il personale staziona per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta davanti al videoterminale.
Assunzione di posture obbligate	Le postazioni ai videotermini sono ben progettate e rispettano il principio di ergonomia.
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	Non viene effettuato lavoro notturno.

Valutazione per la mansione di collaboratrice scolastica	
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle collaboratrici scolastiche.
Attività svolta	Pulizia dei locali e dei servizi igienici, pulizia dei corridoi e dei locali comuni. Attività di sorveglianza. Assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale di alunni che ne hanno necessità.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01.
Esposizione ad agenti chimici	Vengono utilizzati detersivi, detergenti e igienizzanti per le pulizie dei pavimenti e dei sanitari. Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Esposizione ad agenti biologici	È possibile un rischio di contaminazione a livello batterico o virale durante la pulizia dei servizi igienici e nelle normali attività di cura alla persona eventualmente richiesta per gli alunni. Vengono forniti idonei dispositivi di protezione e viene fatta adeguata formazione per evitare tale tipologia di rischio
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli

Movimentazione manuale di carichi	Viene sporadicamente realizzato sollevamento e spostamento di tipologie di carichi di circa 3 Kg.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le collaboratrici scolastiche stazionano in posizione eretta per parte dell'attività lavorativa
Assunzione di posture obbligate	Le collaboratrici scolastiche assumono posizioni obbligate di flessione e torsione della schiena in modo continuativo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	Non viene effettuato lavoro notturno.

RISCHIO BIOLOGICO IN ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici) Impianti aereaulici e idrici in cattivo stato di manutenzione Arredi e tendaggi Polvere

VIE DI ESPOSIZIONE

Inalazione di bioaerosol, Contatto con superfici o oggetti contaminate, contatto con soggetti potenzialmente infetti.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Categoria	Agenti individuati
Virus	Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, raffreddore
Batteri	Stafilococchi, streptococchi, Enterobatteri, Legionella
Funghi	<i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus</i> spp.
Endoparassiti	<i>Enterobius vermicularis</i> (Ossiuri)
Ectoparassiti	<i>Pediculus capitis</i> o pidocchio del capo
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi.

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Sorveglianza sanitaria (soprattutto soggetti sensibilizzati e/o allergici)
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)
- In caso di segnalazione di focolai epidemici, consigliare di indossare mascherina FFP2
- Le docenti sono esonerate dalla partecipazione ad ogni attività di Organi collegiali o manifestazioni scolastiche per un impegno lavorativo superiore alle otto ore/die.

Lavoratrici gestanti

Per i traumatismi ed i potenziali danni da sollevamento dei bambini, è normalmente fatto divieto alle lavoratrici gestanti di:

- prendere in braccio i bambini
- frequentare le zone di passaggio nei momenti di maggior congestione (uscita, intervallo, ecc.)
- frequentare la palestra
- Evitare di fare le scale e preferire l'uso dell'ascensore
- Valutare periodicamente il percorso casa-lavoro in termini di distanza, uso di mezzo pubblico, evitare la guida di veicoli privati
- nel caso di assegnazione per sostegno ad alunno disabile, assegnare alla lavoratrice un soggetto che non presenti diagnosi di comportamenti oppositivi e/o violenti

Lavoratrici in puerperio

è normalmente fatto divieto alle lavoratrici di:

- partecipare attivamente ad attività motoria intensa
- svolgere compiti di intensa movimentazione di carico
- avere contatto con gravi biologici
- manipolare composti chimici
- Prendere in braccio bambini

- Tab1. Valori di carica batterica e valutazione della qualità dell'aria

MONITORAGGIO AMBIENTALE	
PRINCIPALI PARAMETRI BIOLOGICI DA RICERCARE	- Carica batterica psicrofila e mesofila - Carica fungina (muffe e lieviti) - Stafilococchi - Legionella - Allergeni indoor
ASPETTI CORRELATI DA VALUTARE	- Microclima e tipologia impianti di climatizzazione - Numero occupanti - Tipologia arredi - Procedure di pulizia
MATRICI/SUBSTRATI AMBIENTALI	<i>Aria, superfici, polveri, acqua, filtri condizionatori</i>

L'ATTIVITÀ

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Rischio biologico: tale rischio non è da collegarsi, alla manipolazione di agenti biologici, ma è legato alla possibilità di contagio di malattie, diffuse tra i bambini, che possono indurre un rischio in caso di gravidanza (vedi valutazione specifica). Il rischio è più alto, in genere, nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della scuola primaria. Cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio; inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi. Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).

Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le colture microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc.

VIE DI ESPOSIZIONE

Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Categoria	Agenti individuati
Virus	Virus responsabili di influenza, affezioni delle vie respiratorie, gastroenteriti, rosolia, parotite, varicella, mononucleosi, ecc.
Batteri	Stafilococchi, streptococchi Enterobatteri Legionella
Funghi	Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.
Endoparassiti	Enterobius vermicularis (Ossiuri)
Ectoparassiti	Pediculus capitis (pidocchio del capo), acari della scabbia
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

Agenti biologici dei gruppi di rischio menzionati in normativa

-Toxoplasma

Virus epatiti

Virus della rosolia*

Citomegalovirus

Virus della Varicella**

*è un rischio solo in assenza di copertura vaccinale

** è un rischio solo se la lavoratrice non ha copertura immunitaria

OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI

- Il rischio indotto da tali agenti non è legato, ovviamente, ad una loro manipolazione in un ciclo produttivo, ma è legato alla presenza di numerosi bambini, i più esposti nella popolazione a contrarre e diffondere malattie esantematiche ed a trasmetterle anche agli adulti, con particolare rischio per le lavoratrici donne in gravidanza, presenti soprattutto nelle scuole dell'infanzia.
- Gli agenti biologici rappresentano un fattore di rischio quando tali agenti o le terapie, che si rendono necessarie per combatterne gli effetti, mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo, in base anche alla loro "storia clinica", la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti.
- **Insegnanti / collaboratrici scolastiche.** Nella scuola dell'infanzia o primaria tali figure sono AGENTI BIOLOGICI. Sono tutti quelli che comportano un elevato rischio di contagio nella popolazione presente sul posto di lavoro.
- Virus della Rosolia. È un rischio molto limitato, perché ormai la copertura vaccinale dei bambini (e anche delle donne) è ampiamente diffusa.
- Citomegalovirus. Il rischio di contagio è massimo se ci sono bambini con fascia d'età tra 0-3 anni. La trasmissione avviene per contatto con urine e saliva. Non esiste una sicura copertura immunitaria.
- Virus della Varicella. È un rischio nelle prime 20 settimane di gravidanza, quando la lavoratrice non ha la copertura immunitaria.
- Le lavoratrici gestanti impiegate nelle scuole risultano particolarmente esposte. $R = P \times D = (1/4) \times 4 = 4/16$ (più alto per la scuola dell'infanzia)
- Con riferimento al **virus della rosolia**, non è considerato un fattore di rischio qualora sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro tale agente dal suo stato di immunizzazione (vaccinazione o aver avuto la malattia).
- Con rif. al **CMV**: è un virus diffusissimo del gruppo degli Herpesvirus. È molto diffuso anche tra i bambini (soprattutto tra 0-3 anni) ed un bambino infetto elimina il virus per parecchi mesi sia con la saliva che con le urine; ...perciò, la trasmissione da bambino ad adulto può avvenire con relativa facilità, in tutte quelle occasioni in cui si verificano

contatti stretti e prolungati con secrezioni infette (asili nido, scuole materne o in famiglia). In gravidanza, l'infezione da CMV può essere trasmessa al feto e può dare luogo a diversi esiti: raramente porta alla morte fetale; in circa il 10 % dei casi porta alla nascita di un neonato con infezione congenita con segni o sintomi evidenti di malattia, di varia gravità; per il restante 90% dei casi, alla nascita di un neonato con infezione congenita asintomatica.

- Con riferimento al **virus della varicella**: è un rischio per le prime 20 settimane di gravidanza, solo se la lavoratrice non ha la copertura immunitaria

N.B : Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo e il medico curante, in base anche alla loro "storia clinica", la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti (si raccomanda)

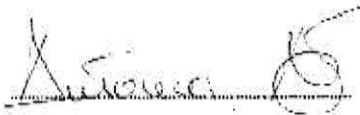
Infezioni, infestazioni (pediculosi, scabbia), allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI)

Particolare attenzione richiedono: insegnanti di discipline che prevedono l'utilizzo di laboratori microbiologici; soggetti particolarmente suscettibili (immunodepressi, sensibilizzati o allergici), donne in gravidanza.

- Manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento
- Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento)
- Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)
- Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti
- Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti
- Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell'aria indoor e delle superfici
- Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico

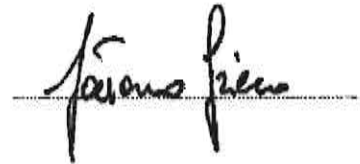
Data, 21-09-26

Il Datore di Lavoro



Il RSPP

Dott. Gaetano Grieco di Ambrastudio Servizi



Il RLS



Il Medico competente

